



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

(Viale Marinai d'Italia, 14 – 0735.586711 – E.mail: cpsanbenedetto@mit.gov.it –
P.E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it)

ORDINANZA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA DEGLI ACCOSTI E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTO** il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTA** la legge 4 aprile 1977, n. 135, “disciplina della professione di raccomandatario marittimo”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l'articolo 19 (segnalazione certificata di inizio attività - SCIA);
- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999 n.272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTA** la legge 8 luglio 2003, n. 172, “disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 concernente “Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale”;
- VISTO** il Dlgs 3 novembre 2017, n. 229 di revisione ed integrazione del Dlgs 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto)

- VISTO** il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”.
- VISTO** il DM 27.04.2017 (Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 526/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce “un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere *Shengen*), in particolare l'allegato VI del predetto Regolamento;
- VISTO** l'Accordo Stato – Regione intervenuto in data 30.3.2009, relativamente alla revisione del DPCM 21.12.1995, circa le aree da residuare alla competenza statale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di iscrizione negli appositi registri degli operatori subacquei;
- VISTO** il dispaccio protocollo n. 30243 in data 22.02.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Unità di gestione della navigazione marittima ed interna – avente ad oggetto il costituito d'arrivo;
- VISTO** il Dispaccio DEM3/850 in data 28/03/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo - con cui sono state impartite disposizioni finalizzate all'individuazione di talune tipologie di lavori da effettuarsi a bordo di navi, per il rilascio, da parte dell'Autorità Marittima, del prescritto nulla-osta all'esecuzione;
- VISTO** il dispaccio n. 8531 in data 28.08.2014 della ex “Direzione generale per i porti”, avente ad oggetto *“Riparto competenze Stato Regione - Porto di San Benedetto del Tronto - darsena turistica”*;
- VISTO** il Dp. prot. n. 88673 in data 04.07.2018 concernente l'elaborazione delle “Linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi”;
- VISTO** il Regolamento del porto di S. Benedetto del Tronto “Ed. 2015”, approvato con Ordinanza n. 33/2015 in data 25.05.2015;
- VISTA** l'Ordinanza n.107/2012 in data 23.11.2012 che disciplina le modalità di ormeggio delle unità da diporto nel porto di San Benedetto del Tronto;
- VISTO** il parere prot. n.1843 del 06.03.2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 71, 81 Cod.Nav. e gli artt. 59 e 77 Reg.Cod.Nav.;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare un nuovo Regolamento per il porto di San Benedetto del Tronto, che tenga conto delle modifiche normative o giurisprudenziali intervenute nel corso degli ultimi anni, della modifica dello stato dei luoghi, nonché dell'evoluzione delle attività portuali di maggior rilievo, con particolare riferimento al trasferimento delle funzioni amministrative all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

ORDINA

Articolo 1 (Adozione)

È approvato l'annesso Regolamento per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del porto di San Benedetto del Tronto.

Articolo 2 (Abrogazioni)

L'ordinanza n.107/2012 in data 23.11.2012, citata in premessa, è abrogata.

L'Ordinanza n.33/2015 e l'annesso Regolamento sono abrogati, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo.

Articolo 3 (Disciplina transitoria)

In via transitoria, fino a quando l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale non provvederà a disciplinare, con autonomo provvedimento, gli aspetti rimessi alla propria competenza, restano in vigore i seguenti articoli del Regolamento di cui dell'Ordinanza n.33/2015:

- artt. dal 36 al 41 della Parte II;
- artt. dal 42 al 50 della Parte III;
- artt. dal 51 al 56 della Parte IV;
- artt. dal 76 al 83 della Parte VII.

Articolo 4 (Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, negli illeciti di cui agli articoli 1174 e 1231 Cod. Nav. ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171, del 18 luglio 2005 e successive modificazioni, nonché negli illeciti di cui al Decreto Legislativo n. 4, del 9 gennaio 2012, per le violazioni concernenti le attività della pesca.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale:

<http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx>.

San Benedetto del Tronto, 27/04/2020

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mauro COLAROSSO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)



**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA DEGLI ACCOSTI
E DEI SERVIZI MARITTIMI DEL PORTO DI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO**



Edizione Febbraio 2020

INDICE GENERALE

PARTE I (Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali) TITOLO I (Norme generali)	pag. 1
TITOLO II (Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da pesca)	pag. 5
TITOLO III (Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da diporto) CAPO I (Disposizioni generali)	pag. 10
CAPO II (Disciplina delle procedure di arrivo e di partenza per le unità da diporto ad uso commerciale e non)	pag. 13
TITOLO IV (Norme relative alla navigazione, agli ormeggi e sosta della navi mercantili per operazioni commerciali)	pag. 14
TITOLO V (Disciplina degli ormeggi riservati ai mezzi della guardia costiera, delle Forze di Polizia e per altri scopi)	pag. 17
PARTE II (Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti) TITOLO I (Disposizioni per lavori a bordo con la normale procedura)	pag. 18
TITOLO II (Disposizioni per lavori a bordo con procedura semplificata)	pag. 23
PARTE III (Disciplina dell'accosto e dello stazionamento delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto)	pag. 26
PARTE IV (Disciplina delle operazioni subacquee in ambito portuale)	pag. 28
PARTE V (Regolamentazione degli accosti portuali interessati dal naviglio internazionale in materia di "Port Security")	pag. 30

PARTE I

(Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali)

TITOLO I

(Norme generali)

Articolo 1

(Campo di applicazione)

La presente parte disciplina la navigazione, l'ormeggio e la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto e da pesca nell'ambito portuale di San Benedetto del Tronto, nonché l'ancoraggio, nelle acque antistanti il porto, delle navi e dei galleggianti in attesa di movimento.

Le presenti norme sono ispirate dalle particolari condizioni organizzative e morfologiche del porto e non contraddicono i principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi in cui si verifichino parità di situazioni tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.

Le unità navali devono essere ormeggiate nelle banchine, nei pontili e negli specchi acquei lasciati al pubblico uso, secondo le modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.

All'interno del porto è vietato:

- effettuare qualsiasi tipo di pesca compresa quella subacquea, salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto (da ora in avanti individuata come Autorità Marittima ovvero come Capitaneria di Porto), nonché il lavaggio delle reti ovvero di altri attrezzi da pesca;
- effettuare qualsiasi tipo di immersione ad esclusione di quelle espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- la balneazione;
- ancorare per un raggio di 500 metri dal fanale rosso del porto.
- sostare con qualsiasi unità navale se non ormeggiata alla rispettiva banchina;
- la navigazione a vela, salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- l'uso di segnali sonori e luminosi al di fuori dei casi di emergenza ovvero di quelli previsti dal Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg72);
- qualsiasi altra attività che possa comunque intralciare le manovre di ingresso ed uscita delle navi e la navigazione in genere, salvo autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Durante la permanenza delle navi all'ormeggio è vietata la sosta di persone e mezzi entro il raggio di dieci metri dalle bitte ove sono incappellati i cavi fatta eccezione per i lavoratori portuali di turno, i fornitori navali e le gru.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

Le norme della presente parte si applicano alle seguenti zone di mare territoriale ed aree demaniali marittime, meglio rilevabili nell'allegato 1 al presente Regolamento:

- **Zona di ancoraggio:** zona di mare delimitata dalle seguenti coordinate:
 - Lat. 42°57'30" N - Long. 013°55'00" E;
 - Lat. 42°57'30" N - Long. 013°56'30" E;
 - Lat. 42°56'30" N - Long. 013°55'30" E;
 - Lat. 42°56'30" N - Long. 013°57'00" E;
- **Ambito portuale:** racchiuso tra il molo Nord e il molo Sud e costituito dai moli/banchine/pontili/scali d'alaggio e scivoli individuati nell'articolo 4.

Articolo 3 (Denominazione delle banchine)

Dalla data di approvazione del presente regolamento le banchine del porto di San Benedetto del Tronto sono denominate come di seguito indicato e meglio evidenziato nell'allegato 2:

- **Molo nord:**
 - 1° braccio (dalla radice al primo angolo);
 - 2° braccio (dal primo angolo al secondo angolo);
 - 3° braccio (dal secondo angolo alla testata);
- **Banchina di riva nord (denominata "Banchina Malfizia"):** dalla radice del molo nord al pennello dello scalo di alaggio.
- **Moletto a giorno:** moletto costruito a prosecuzione del "dente" sud dello scalo di alaggio per motopesca, sito lungo la banchina di riva.
- **Banchina di riva centro (denominata Banchina "Madonna San Giovanni"):** dalla radice sud del pontile a giorno al moletto Tiziano.
- **Moletto Tiziano:** moletto posto tra la banchina di riva centro e la banchina di riva sud.
- **Banchina di riva sud:** la banchina posta tra il moletto Tiziano e la banchina del Piazzale Pinguino.
- **Darsena turistica - Molo sud:** tutte le banchine e le darsene comprese tra il Molo Tiziano, Piazzale Pinguino, pennello parasabbia, fino a tutto il molo sud.
- **Area retrostante Molo nord:** l'area ricompresa tra la radice esterna del molo nord verso il confine demaniale marittimo con il comune di Grottammare.

Articolo 4 (Deroghe)

A giudizio dell'Autorità Marittima, in qualsiasi momento, i posti di ormeggio assegnati alle varie unità possono essere soggetti a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale, nonché per le navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali vincoli di dimensioni, caratteristiche o di pescaggio. In caso di necessità il personale preposto dell'Autorità Marittima può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, in presenza di particolari ed accertate circostanze tecnico-operative.

Ogni unità deve ormeggiarsi al posto di destinazione in modo da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.

In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 5 (Manovre di entrata e di uscita dal porto)

In considerazione della problematica connessa al progressivo interrimento dello specchio acqueo portuale e del canale di accesso al porto, l'ingresso delle unità – in particolare aventi un pescaggio **superiore a metri 2,50** (duevirgolacinquanta) - deve avvenire con le seguenti modalità:

- procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive e di manovrabilità dell'unità, tenendo in considerazione le condizioni meteo marine presenti;
- dare la precedenza alle unità in uscita, osservando le pertinenti Regole prescritte dalla "COLREG '72", mantenendosi al centro del passo di accesso e prestando particolare attenzione alle zone laterali di basso fondale;
- evitare, in ogni caso, il contemporaneo attraversamento del canale di transito, mantendosi sulla parte centrale del canale stesso;
- attenersi alle eventuali indicazioni fornite da questa autorità marittima;
- l'ascolto continuativo sul canale 16 VHF (156,800Mh2).

Ferme restando le disposizioni contenute nel presente Regolamento, qualsiasi unità avente un pescaggio **superiore a metri 2,50** (duevirgolacinquanta) che intende entrare nel suddetto porto ma che non è stabilmente ormeggiata nel porto di S.Benedetto del Tronto e per la quale non si è già valutata e disciplinata la compatibilità dell'ormeggio con il fine della sicurezza della navigazione, deve essere

preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima alla quale deve comunicare, con ogni mezzo possibile (telefono, VHF) le dimensioni e pescaggio.

E' fatto obbligo a tutte le unità che debbano attraversare, in entrata o in uscita, il passo di accesso al porto di San Benedetto del Tronto, di organizzare un apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare le posizioni e gli elementi del moto delle altre unità che hanno già impegnato o che si accingano ad impegnare, sia con rotte contrapposte che raggiungenti, il canale di transito.

Si dovrà in ogni caso mantenere, dalle predette unità, un'adeguata distanza di sicurezza, valutata in relazione agli spazi e tempi di arresto nonché alle caratteristiche evolutive della propria unità. In caso di possibile eccessivo avvicinamento, ovvero qualora sussistano dubbi sulle intenzioni di una qualsiasi altra imbarcazione, si dovrà attirare l'attenzione della stessa facendo ricorso ai segnali prescritti dalla Reg. 34 della Convenzione "COLREG '72", concordando con la stessa la manovra più sicura da intraprendere.

Articolo 6

(Servizio di Guardiania)

Nel porto di S. Benedetto del Tronto, il servizio di guardiania è obbligatorio a bordo delle unità navali, ivi compresi i galleggianti, in disarmo.

A tal fine, a seconda dei casi, il proprietario, l'armatore, l'utilizzatore o chi ne ha titolo delle unità da traffico, da pesca o da diporto armate con personale marittimo, che intendono porre in disarmo le medesime unità, devono nominare, all'atto dell'istanza di disarmo, almeno un responsabile iscritto nella gente di mare, anche facente parte dell'equipaggio della stessa nave.

Ai fini della sicurezza, gli incaricati del servizio di guardiania devono:

- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso l'Autorità Marittima le proprie generalità ed ogni utile recapito telefonico;
- controllare frequentemente gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità;
- mantenere efficienti gli apparati antincendio e di esaurimento di bordo, al fine di poter intervenire per ogni eventuale emergenza;
- ispezionare frequentemente tutti i locali interni, al fine di accertare eventuali situazioni anomale, riferendo tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, in particolare le situazioni che possano compromettere la sicurezza delle unità navali (ad esempio, infiltrazioni d'acqua), o generare pericoli d'incendio e/o inquinamento.

Ad ogni buon fine, l'unità in disarmo dovrà, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima, risultare pronta a muovere nel tempo assegnato, o con mezzi propri e/o con mezzi di emergenza, rispettando sempre tutte le norme di legge e/o di buonsenso di sicurezza atte ad evitare danni alle persone e/o cose, e senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore dell'unità interessata a richieste di risarcimento, di rimborsi o di altre azioni nei confronti dell'Autorità

Marittima, che si intende, in ogni caso, manlevata da qualsiasi onere, spesa e/o responsabilità.

La nomina del responsabile/guardiano, non esime la società armatrice dalla responsabilità per eventuali danni subiti dall'unità stessa o cagionati ad altre navi o strutture portuali.

In mancanza di quanto detto al comma precedente, questa Autorità Marittima procederà d'ufficio, con conseguente addebito dei relativi oneri e/o spese a carico dell'armatore dell'unità interessata.

Articolo 7

(Adempimenti di arrivo e partenza)

Le unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari si applicano le procedure previste dal DM 27 aprile 2017.

TITOLO II

(Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da pesca)

Articolo 8

(Navigazione e sosta)

Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza in fase di ormeggio, in relazione agli spazi di ormeggio effettivamente disponibili e alle caratteristiche tecniche del porto e della nave, l'accosto delle unità da pesca nel porto non può avvenire senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, ad eccezione delle unità da pesca che sono stabilmente ormeggiate nel porto di S. Benedetto del Tronto, in relazione alle quali si è già valutata e disciplinata la compatibilità dell'ormeggio con il fine della sicurezza della navigazione.

Tutte le altre unità da pesca interessate a fare scalo nel porto per l'espletamento delle operazioni commerciali di sbarco ed imbarco, in modo "stabile" (continuativo, per la maggior parte dell'anno) o "provvisorio" (periodi ben determinati), a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, devono presentare apposita comunicazione scritta, come da allegato 3, (fax, PEC, mail), almeno 24 (ventiquattro) ore prima ed attendere, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, l'assegnazione del posto di attracco ed eventuali ulteriori disposizioni.

L'autorizzazione è implicita alla ricezione dell'istanza, salvo comunicazione di motivi ostativi ed è connessa ai compiti di sicurezza della navigazione e di polizia riservati all'Autorità Marittima.

Resta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di verificare che le unità, che hanno ottenuto l'assegnazione del posto di attracco a seguito di istanza, facciano effettivamente scalo in modo "stabile" ovvero "provvisorio" come dichiarato nell'istanza e, in caso contrario, revocare il posto di ormeggio.

Tutte le unità da pesca interessate, invece, a fare "occasionalmente" (es. accosto giornaliero per attività varie) scalo nel porto per l'espletamento delle operazioni commerciali devono fare richiesta via radio alla Sala Operativa della Capitaneria di porto, almeno 12 ore prima ed attendere, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, l'assegnazione del posto di attracco ed eventuali ulteriori disposizioni. In ogni caso dette unità, prima di entrare in porto, dovranno darne apposita comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di porto sul Canale 16 della banda VHF radiomobile marittima ed attendere l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Salvo che per fattori contingenti legati alle condizioni meteo-marine ovvero a problemi tecnici, la permanenza nel porto delle predette unità (ormeggiate a titolo occasionale) deve durare il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni di imbarco e sbarco e di eventuale rifornimento.

Tenuto presente che il Porto di San Benedetto del Tronto è considerato porto rifugio ai fini della sicurezza della navigazione, in caso di avverse condizioni meteorologiche, le unità in transito possono ormeggiare, fermo restando l'obbligo di dare apposita comunicazione alla sala operativa della Capitaneria di Porto sul Canale 16 della banda VHF radiomobile marittima, prima di entrare in porto ed attendere l'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 9

(Destinazione degli ormeggi)

Gli ormeggi sono identificati numericamente, prendendo in considerazione le bitte di dimensioni maggiori, aventi diametro di circa 50 cm.

Gli ormeggi destinati alle unità da pesca nel Porto di San Benedetto del Tronto sono i seguenti:

- **Primo braccio Molo Nord - tratto compreso dalla 1^a alla 7^a bitta**
Possono ormeggiare, affiancate, a pacchetto su più file, tutte le unità adibite alla pesca a strascico fino a 40 T.S.L., con esclusione del tratto di 20 mt. (dalla radice alla seconda bitta), destinato alle unità ai lavori.
- **Primo braccio Molo Nord - tratto compreso dalla 7^a alla 11^a bitta**
Possono ormeggiare, affiancate, a pacchetto su più file, tutte le unità adibite alla pesca volante, a prescindere dal tonnellaggio.
- **Secondo braccio molo Nord – tratto compreso dalla 1^a alla 3^a bitta**
Devono ormeggiare, di punta e con ancora a mare e, comunque, fino agli ormeggi delle unità militari, le unità dedite alla pesca a strascico superiori alle 40 T.S.L.

- **Secondo braccio molo Nord – tratto compreso dalla 3^a alla 7^a bitta**
E' riservato all'ormeggio di mezzi navali del Corpo della Capitaneria di Porto e delle altre Forze di Polizia.
- **Secondo braccio molo Nord – tratto compreso dalla 7^a alla 9^a bitta**
Possono ormeggiarvi, a pacchetto di 3 (tre) file, esclusivamente le unità dedite alla pesca del pesce azzurro (volante) indipendentemente dal tonnellaggio.
- **Secondo e terzo braccio molo Nord – tratto compreso dalla 9^a bitta del secondo braccio molo Nord fino alla 1^a bitta del terzo braccio**
Possono ormeggiarvi, a pacchetto a due (file), tutte le unità dedite alla pesca dei piccoli pelagici (lampare) a prescindere al tonnellaggio. Quando parte del terzo braccio del molo nord dovrà essere occupato da navi effettuanti operazioni commerciali, le "lampare" dovranno lasciare libero l'ormeggio.
Le unità dedite alla pesca del pesce azzurro (lampare/volante), nei giorni dal lunedì al giovedì, qualora i tratti di banchina loro assegnati siano occupati da medesime unità, potranno occupare, per il solo tempo strettamente necessario a tali operazioni (scarico dei prodotti del pescato), le banchine riservate alle unità da pesca a strascico, con l'obbligo di liberarle non appena ultimate le predette operazioni. Comunque l'occupazione delle predette banchine non si potrà protrarre oltre le ore 19.00 circa.
- **Terzo braccio molo Nord**
Possono ormeggiarvi unicamente le unità che effettuano operazioni commerciali o sbarco del pescato (quando non impegnato da operazioni con navi commerciali).
- **Banchina di riva Nord - Banchina Malfizia**
Devono ormeggiare, di punta e con ancora a mare, tutte le unità adibite alla pesca a strascico, uguali o superiori alle 40 (quaranta) T.S.L., con esclusione dei primi 10 metri del tratto di banchina ad angolo con il molo nord.
La testata sud della banchina, in corrispondenza del dente dello scalo d'alaggio è destinata all'ormeggio delle unità adibite alla pesca dei molluschi bivalvi, esclusivamente per le operazioni di sbarco del pescato.
L'ormeggio di fianco è consentito solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni commerciali.
- **Pontile a giorno**
È destinato all'ormeggio delle unità adibite alla pesca dei molluschi bivalvi dotate di rastrello (vongolare).
Sul lato sud devono ormeggiare, a pacchetto (3/4 file).
Sul lato nord del pennello sud devono ormeggiare a pacchetto (2/3 file), ad esclusione del tratto dalla radice fino alla rientranza.
La testata del citato pontile deve rimanere sempre libera.
- **Banchina di riva centro – denominata "Madonna San Giovanni"**

Devono ormeggiare, di punta e con ancora a mare, le unità adibite alla piccola pesca di stazza lorda inferiore alle 10 (dieci) T.S.L., con esclusione del tratto di banchina, di mt. 30, peraltro già delimitato da apposita cancellata, riservato ai mezzi nautici della Capitaneria di Porto.

▪ **Banchina di Riva Sud**

Devono ormeggiare di punta le unità della piccola pesca con lunghezza fuori tutto inferiore a 8,50 metri, dalla più corta alla più lunga, a partire dal pontile parasabbia.

▪ **Scalo d'alaggio pesca**

È destinato ai lavori su unità in mare, nei seguenti tratti:

- tratto del pontile a giorno, dalla radice fino alla rientranza
- tratto di banchina attualmente in concessione al Comune
- lati esterni dei bracci dello scalo, ad eccezione delle parti riservate allo sbarco del pescato dei molluschi bivalvi.

Articolo 10

(Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto)

Durante la navigazione nell'ambito portuale i motopescherecci dovranno:

- procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi;
- nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
- navigare all'interno del canale di accesso in porto, con le modalità previste nell'art. 6 e nel rispetto delle regole di precedenza disposte dal "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare";
- fare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi in movimento all'interno del porto;
- segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia.

Durante la sosta nell'ambito portuale i Motopescherecci dovranno adottare le cautele previste dalle regole della buona perizia marinaresca, ed in particolare:

- dovranno ormeggiarsi esclusivamente alle bitte ed alle catenarie appositamente predisposte e sono responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato;
- l'ormeggio deve essere effettuato con cime e cavi propri, di diametro adeguato ed in ottimo stato, da assicurare alle catenarie;
- devono essere utilizzati parabordi efficienti, adeguati alle dimensioni dell'unità ed in numero sufficiente per evitare danni alla propria ed alle altrui unità;
- ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e la scarica del pescato da parte di altri motopescherecci;

- eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o motopescherecci, anche su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto;
- qualora previsto l'ormeggio a pacchetto, esso deve essere inteso nel senso che ogni imbarcazione non può essere ormeggiata su altre unità, ma dovrà provvedere a passare i proprie cavi su altre bitte/anelli presenti in banchina;
- in caso di temporanea e breve assenza da bordo, la passerella deve essere rientrata o alzata; in caso di prolungata assenza deve essere completamente rientrata; di notte le passerelle devono essere convenientemente illuminate;
- non si deve arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non può essere rifiutata la collaborazione, di allargarsi o stringersi sull'ormeggio, di fare quant'altro serva per facilitare i movimenti delle altre unità.

Articolo 11 (Divieti)

Alle unità da pesca è fatto divieto di:

- sostare, anche se ancorate, fuori dei posti di ormeggio;
- effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
- effettuare manovre di entrata ed uscita, all'imboccatura del porto, con altre unità affiancate, se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine;
- ormeggiare in testata ed ai lati interni dei moletti nord e sud del locale scalo di alaggio se non per compiere operazioni di alaggio e varo e/o, comunque, a seguito di espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento;
- navigare e ormeggiare lungo il molo sud e nella darsena turistica riservata alle unità da diporto, ad eccezione delle unità della piccola pesca;
- ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Autorità Marittima;
- mantenere sporgenze di bordo;
- ormeggiarsi con le cime di salpamento delle catenarie;
- ormeggiarsi alle catene di sostegno dei parabordi;
- usare in modo improprio l'acqua delle colonnine per lavaggio autoveicoli;
- scaricare il pescato impiegando veicoli e persone non in regola con il disposto dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

In caso di inosservanza di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione all'ormeggio.

Articolo 12

(Unità da pesca in disarmo o in attesa di demolizione)

Qualora l'armatore/proprietario intenda porre in disarmo l'unità da pesca, dovrà presentare apposita istanza, secondo il modello in allegato 4, ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.

La presentazione della domanda di cui in allegato, salvo diverso avviso, è considerata accettazione dell'istanza.

Considerata la scarsità dei posti di ormeggio, le unità in disarmo o in attesa di demolizione non potranno sostare lungo le banchine portuali per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni. Il posto d'ormeggio destinato a tali unità, in via prioritaria, è individuato nella banchina "Malfizia" subito dopo l'ormeggio dedicato alle unità ai lavori, in alternativa verrà destinato di volta in volta dal personale della Capitaneria di Porto.

Le unità che debbono rimanere in disarmo per un periodo superiore a quello previsto dovranno essere rimosse dal loro posto d'ormeggio.

Durante il disarmo il responsabile del motopeschereccio dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania.

Le unità che rimarranno in disarmo oltre il citato termine, saranno rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato.

Fanno eccezione le unità che effettuano la pesca stagionale (seppie, ecc..) o che sono soggette al fermo tecnico.

TITOLO III

(Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da diporto)

CAPO I

(Disposizioni generali)

Articolo 13

(Destinazione degli ormeggi)

Le banchine riservate agli ormeggi delle unità da diporto sono quelle comprese all'interno della darsena turistica.

In particolare il tratto di banchina corrispondente ai primi 10 mt. a partire dalla recinzione ivi presente è destinato alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio, per unità con lunghezza fuori tutto non superiore a 18 (diciotto) metri e larghezza massima non superiore a 5 (cinque) metri, con lo specchio di poppa rivolto verso la banchina.

Articolo 14

(Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto)

Le unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere/lasciare gli ormeggi a loro destinati, con l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

L'ormeggio presso le strutture in concessione dedicate alla nautica da diporto potrà avvenire in attuazione dei propri regolamenti interni.

Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:

- a) procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi;
- b) effettuare le manovre secondo la rotta più breve, evitando evoluzioni inutili e senza intralciare il movimento delle altre unità;
- c) fare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF in modo da poter essere contattati o contattare le navi ed i motopescherecci in movimento all'interno del porto;
- d) segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia.

Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:

- a) ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre unità, facendo particolare attenzione al corretto posizionamento dei cavi sulle bitte, secondo le regole della buona perizia marinaresca;
- b) effettuare l'ormeggio con cavi idonei (in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti, secondo le regole della buona perizia marinaresca;
- c) eseguire prontamente movimenti lungo la banchina che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto;
- d) prestare attenzione ai segnalamenti presenti in porto per individuare secche e/o pericoli.

Articolo 15

(Divieti)

Alle unità da diporto di cui al presente Capo è fatto divieto di:

- a) navigare a vela o con tavole a vela all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- b) avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del porto;
- c) ormeggiare lungo le banchine riservate al naviglio mercantile e peschereccio;
- d) praticare la pesca sportiva nel canale di accesso, nello specchio acqueo dell'ambito portuale e nelle relative adiacenze come definito dall'articolo 2 del presente regolamento ed in particolar modo per un raggio di 500 metri dal fanale rosso del porto;

Articolo 16

(Disciplina del transito delle unità da diporto)

Ai sensi dell'art. 49-nonies del nuovo Codice della Nautica da Diporto, nel tratto di banchina pubblica riservato alle unità in transito, l'ormeggio, previa comunicazione alla Sala Operativa di questa autorità marittima, è previsto alle seguenti condizioni:

- per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione;

Il tratto di banchina indicato non presenta i requisiti previsti dall'art. 49-nonies comma 4 del nuovo Codice della nautica da Diporto.

I titolari di strutture dedicate alla nautica da diporto in concessione osservano le disposizioni impartite dagli Enti gestori (Comune di San Benedetto del Tronto e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale) in merito alla disciplina del transito delle unità da diporto, in ossequio a quanto previsto dal nuovo Codice della Nautica da diporto e alle ulteriori disposizioni che intendessero impartire.

I titolari di strutture dedicate alla nautica da diporto devono predisporre un registro, in cui sono annotate le prenotazioni degli accosti, numerato siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

Articolo 17

(Disciplina particolare)

All'interno della darsena turistica, tra il Molo Tiziano, la banchina di Riva sud e il Piazzale Pinguino, l'attuale disposizione degli ormeggi non consente la manovrabilità in sicurezza delle unità da diporto e della piccola pesca all'interno del canale disponibile.

Pertanto, al fine di adottare misure in grado di garantire il transito in sicurezza delle predette unità, l'ormeggio delle unità da diporto nella zona in questione deve avvenire con le seguenti modalità (**allegato 5**):

- a partire dalla testata del pontile galleggiante fino alla radice dello stesso, saranno ormeggiate le unità da diporto dalla più corta alla più lunga, con la prescrizione che, per i primi 18 metri di pontile, le unità saranno ormeggiate all'"Inglese"; quanto sopra non si applica alle unità ormeggiate nel tratto di pontile antistante la banchina di riva sud;
- presso la banchina del Piazzale Pinguino le unità da diporto saranno ormeggiate dalla più lunga alla più corta;
- è fatto comunque obbligo a tutte le unità di prestare la massima attenzione nell'attraversamento del canale.

CAPO II

(Disciplina delle procedure di arrivo e di partenza per le unità da diporto ad uso commerciale e non)

Articolo 18

(Adempimenti di arrivo e partenza)

Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorità marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso. Analogamente alle unità da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l'autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno (Formulario FAL - **allegato 6**), nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.

Articolo 19

(Rilascio del costituito di arrivo alle sole unità da diporto di bandiera extracomunitaria, provenienti da un paese terzo)

Fatti salvi gli obblighi nei confronti di altri Enti/Organi dello Stato di natura doganale, sanitaria, fiscale, di Polizia ecc., i proprietari delle unità da diporto battenti bandiera di Paesi Extracomunitari che giungono per la prima volta nei porti di giurisdizione, provenienti da un porto di uno Stato extracomunitario, oltre agli adempimenti di cui ai precedenti articoli, dovranno richiedere alla locale Autorità Marittima un apposito documento denominato "*Costituto di Arrivo*". Tale documento conforme al modello (**allegato 7**) dovrà essere tenuto a bordo per tutto il periodo di permanenza dell'imbarcazione extracomunitaria nel territorio Nazionale e andrà esibito alle Autorità Marittime dei successivi porti di approdo. Lo stesso documento, all'atto della partenza dell'unità per un porto estero, dovrà essere restituito all'Autorità Marittima dell'ultimo approdo.

Articolo 20

(Comunicazione entrata in porto di unità provenienti da paesi terzi)

Al fine di assicurare la vigilanza da parte degli Enti competenti, i titolari di pontili/banchine/approdi in concessione devono informare e, qualora possibile,

comunicare alla competente Autorità Marittima, al momento dell'arrivo in porto, tutti gli elementi identificativi delle unità provenienti da paesi terzi (di bandiera extracomunitaria o comunitaria con stranieri a bordo) che ormeggiano presso le rispettive strutture (**allegato 8**).

TITOLO IV

(Norme relative alla navigazione, agli ormeggi e sosta della navi mercantili per operazioni commerciali)

Articolo 21 **(Disposizioni generali)**

Qualunque movimento di unità mercantili, compresa l'entrata e l'uscita dal porto, deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima.

E' vietato l'ingresso in porto alle navi che trasportano idrocarburi e/o sostanze nocive e/o prodotti chimici senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Tutte le unità mercantili hanno l'obbligo di attenersi alle vigenti normative in materia di navigazione marittima e ai provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima relativi all'attività di polizia tecnica ed amministrativa del porto e dovranno sempre fare ascolto radio Ch.16 VHF in rada e Ch.14 in porto, in modo da poter essere contattate immediatamente in caso di necessità.

Articolo 22 **(Zona di ancoraggio)**

Le unità mercantili in attesa di ormeggiare alle banchine del porto di San Benedetto del Tronto o che, comunque, intendono sostare nei pressi del porto dovranno ancorare nella zona di mare indicata nel precedente articolo 2, comunicando a mezzo VHF il punto di fonda alla Capitaneria di Porto.

Articolo 23 **(Pescaggi e dimensioni delle unità mercantili)**

La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità mercantili dirette alle banchine con fondali e lunghezze idonee a riceverle, aventi le seguenti dimensioni massime:

- lunghezza metri 100 e pescaggio metri 4.00 per navi dirette alla banchina 3^a braccio molo nord;
- lunghezza metri 50 e pescaggio metri 4.00 per navi dirette alla banchina 2^a braccio molo nord - tratto terminale.

Le suddette dimensioni sono suscettibili di riduzione in presenza di condizioni sfavorevoli (moto ondoso all'imboccatura, risacca e basse maree), in base alle

caratteristiche evolutive e costruttive della nave ed alla situazione dei fondali e dei dragaggi effettuati.

Articolo 24 **(Navigazione e movimento)**

Le unità mercantili potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto solo a seguito di autorizzazione dell'Autorità Marittima, rilasciata con la procedura di cui all'articolo seguente, ove sarà indicato l'orario del movimento. L'effettivo orario di entrata e quello di disormeggio, anche per cambio accosto, dovrà essere comunicato a mezzo VHF (Ch. 16 e/o Ch. 14) a cura del Comando di bordo direttamente alla Capitaneria di Porto.

La nave che per qualsiasi motivo non può iniziare la navigazione o il movimento all'orario stabilito dovrà darne avviso, anche con mezzi radioelettrici, all'Autorità Marittima ed attendere comunicazioni in merito.

L'autorizzazione di cui sopra potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla Capitaneria di Porto, anche con mezzi radioelettrici, quando ricorrano particolari circostanze di pubblico interesse.

Articolo 25 **(Autorizzazione di accosto)**

Per ottenere le autorizzazioni previste dall'articolo precedente, nonché il rilascio delle spedizioni, il comandante o l'armatore della nave dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto, tramite il proprio Raccomandatario Marittimo esercente in San Benedetto del Tronto, una comunicazione scritta in duplice copia conformemente all'**allegato 9** del presente Regolamento, entro 24 ore precedenti l'accosto che dovrà essere raggiunto o lasciato.

Le richieste dovranno essere complete delle dichiarazioni impegnative, quando si riferiscono ad ormeggi particolari, e di ogni altra comunicazioni operativa in presenza di navi adibite al trasporto di merci pericolose o carichi speciali.

Solo le domande di accosto dovranno essere assoggettate al tributo del bollo vigente.

Una copia della comunicazione, sulla quale il personale della Sezione Tecnica appone l'orario di presentazione, dovrà essere ritirata dagli interessati.

Articolo 26 **(Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto)**

Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità mercantili dovranno:

- tenere pronte le ancore e dare fondo all'occorrenza;
- procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre navi ormeggiate e, comunque, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;

- allo stesso modo dovrà essere ridotta al minimo possibile la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime o, se possibile, procedendo con il solo abbrivio compatibile al buon governo, quando in prossimità delle banchine;
- richiamare, con quattro fischi brevi in caso di necessità, l'attenzione dei motopescherecci e delle unità da diporto;
- segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia.

Durante la sosta nell'ambito portuale le navi dovranno:

- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;
- effettuare l'ormeggio con cavi idonei (in numero sufficiente) a non creare pericoli, secondo la normale perizia marinaresca, nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante le fasi di marea e/o carica/scarica;
- di regola ormeggiare, nel caso di ormeggio "di punta", con due ancore in mare, ed a poppa servendosi di un numero di cavi di numero e resistenza adeguati. In ogni caso la richiesta di ormeggio "di punta" dovrà essere espressamente indicata nella domanda di accosto di cui all'articolo 27;
- prestare attenzione alle navi che devono transitare o manovrare nei pressi;
- evitare che vi siano ponti, passerelle o zatterini con a bordo personale quando vi sia una nave in transito in manovra nei pressi;
- tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- mantenere aperto l'ascolto radio sul canale CH 14 VHF per l'eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza emanati dalla Capitaneria di Porto;
- non spostarsi lungo banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- eseguire prontamente movimenti lungo banchina che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi, su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto anche se comunicato tramite l'Agente Marittimo Raccomandataro;
- fornire i recapiti telefonici del Comandante o altro rappresentante per una pronta reperibilità;
- tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato esterno rispetto alla banchina.

TITOLO V

(Disciplina degli ormeggi riservati ai mezzi della guardia costiera, delle Forze di Polizia e per altri scopi)

Articolo 27

(Ormeggio dei mezzi militari dello Stato)

Il tratto di banchina compreso tra la 3^a bitta e la 6^a bitta, a partire dall'inizio del 2° braccio del Molo Nord, è riservato all'ormeggio di mezzi navali del Corpo della Capitaneria di Porto e delle altre Forze di Polizia.

Lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina in questione deve essere sempre lasciato libero allo scopo di consentire le rapide manovre di ormeggio e disormeggio dei mezzi navali di cui sopra.

Articolo 28

(Ormeggio destinato a unità in conto proprio o altre unità)

Nel porto di San Benedetto del Tronto non esiste un servizio di rimorchio e non sono presenti unità idonee all'espletamento di eventuali operazioni di tale genere; tuttavia il tratto di banchina sito al secondo braccio del molo nord, compreso tra la 6^a e la 7^a bitta, è riservato all'ormeggio di rimorchiatori o mezzi simili (Supply Vessel) al servizio delle piattaforme petrolifere.

Le unità in conto proprio/servizi speciali, non rappresentando un utilizzo tutelato dal codice della navigazione, in quanto non strettamente correlato agli "usi pubblici del mare", potranno ormeggiare lungo le banchine del porto, qualora vi siano posti disponibili, in considerazione della prioritaria esigenza degli ormeggi per le unità da pesca e subordinatamente alla verifica della compatibilità con le esigenze di sicurezza della navigazione e tecnico-portuali.

Articolo 29

(Ormeggio dei mezzi nautici del 1° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera)

Il tratto di banchina di metri 30 (trenta) sulla banchina Madonna S. Giovanni è esclusivamente riservato ai mezzi nautici dell'Autorità Marittima.

PARTE II

(Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti)

Articolo 30

(Campo di applicazione)

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nelle rade o nei porti del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto ed a terra, è regolato dalle presenti norme ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della sicurezza portuale e della navigazione.

Le presenti norme si applicano anche alle navi ed unità in demolizione ed a quelle che abbiano trasportato merci pericolose purché degassificate e bonificate.

Il presente regolamento non si applica invece ai lavori con uso di fiamma, o comunque di fonti termiche, che si eseguono a terra nell'ambito di cantieri appositamente attrezzati in concessione.

TITOLO I

(Disposizioni per lavori a bordo con la normale procedura)

Articolo 31

(Lavori a bordo con uso di fonti termiche con la normale procedura)

- a) Nessun lavoro di riparazione o manutenzione che comporti l'uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica, saldatura elettrica con arco voltaico o con altre analoghe fonti termiche, richiamate nei precedenti articoli, può essere effettuato a bordo di navi o di galleggianti, nell'ambito del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, senza il preventivo Nulla-Osta della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, nel quale vengono indicate le misure che dovranno essere adottate ai fini della sicurezza.
- b) I lavori dovranno essere eseguiti da Ditte/Imprese all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo nel rispetto del "Piano di Sicurezza" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 271/99 e agli articoli 10 e 38 del Decreto Legislativo 272/99;
- c) Nell'ambito del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, l'uso della fiamma ossidrica o di altre analoghe fonti termiche a bordo di navi o galleggianti è ammesso presso tutte le banchine ed in rada, purché nel rispetto del presente regolamento e con le modalità che saranno di volta in volta specificate nel relativo Nulla-Osta;

- d) Il datore di lavoro, come definito dall'Articolo 3 comma c) del Decreto Legislativo n.272/1999 dovrà presentare istanza in carta legale (come da fac-simile in **allegato 10**), corredata del **"certificato di gas free"** rilasciato dal Consulente Chimico del Porto ed il **"piano dei lavori"** da eseguirsi sull'unità, di cui copia dovrà essere sempre presente a bordo;
- e) La Capitaneria di Porto, ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce i pareri del Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e dell'Azienda ASUR competente per territorio e successivamente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il previsto "Nulla Osta".
- f) Il Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima dovrà essere controfirmato per presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile dei lavori della Ditta/Impresa esecutrice dei lavori;
- g) Qualora i lavori di cui sopra si protraessero in ore notturne, dovrà essere richiesta una proroga alla validità del Nulla-Osta ricevuto in precedenza dall'Autorità Marittima.
- h) Copia del Nulla Osta rilasciato sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'ASUR competente - per la vigilanza in materia -, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 32

(Obblighi dei comandanti delle navi)

Fermo restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai comandanti delle unità, sia nazionali che straniere, presenti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto ed interessate ai lavori di cui al presente regolamento di:

- a) Mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento, per quanto possibile, gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo all'uopo addestrato; mantenere in efficienza e pronti all'uso gli estintori prescritti in base al tipo di unità.
- b) Comunicare tempestivamente e con qualsiasi mezzo all'Autorità Marittima gli eventuali principi di incendio a bordo, ovvero qualsiasi altra situazione di emergenza che si verifichi nell'effettuazione di tali lavori.
- c) Astenersi dal compiere, senza preventivo Nulla Osta della Capitaneria di Porto, lavori di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo, quando l'unità sia ormeggiata in porto.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far adottare, per l'espletamento dei lavori con uso di fonti termiche a bordo e qualora le esigenze operative lo richiedano, un servizio integrativo antincendio, come previsto dall'Articolo 5 del D. Lgs. 272/99, a

spese del proprietario/armatore dell'unità oggetto dei lavori e come disciplinato dalla Parte V del presente Regolamento.

Articolo 33 **(Obblighi del datore di lavoro)**

Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori nonché il compito di coordinarne gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza della nave/unità contro i pericoli d'incendio, la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

- a) il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
- b) la continua sorveglianza dei lavori anche a mezzo dei propri incaricati e preposti per la prevenzione degli incidenti;
- c) la messa in opera di idonee attrezzature antincendio, come di seguito specificate, al fine della prevenzione antinfortunistica;
- d) la sospensione immediata dei lavori in caso di pericolo o incidente, con l'obbligo di informare l'Autorità Marittima;
- e) l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni indicate dal Chimico del porto e nel Nulla Osta rilasciato dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, le prescrizioni indicate dalla competente ASUR e/o dai Vigili del Fuoco;
- f) ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo n° 272/1999 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 34 **(Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori)**

Prima di iniziare i lavori autorizzati, il Comandante dell'unità ed il responsabile/direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno attuare tutte le prescrizioni di cui al Nulla-Osta rilasciato, e comunque predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.

Inoltre:

- a) in caso di lavori da svolgersi a terra, al di fuori dei cantieri appositamente attrezzati, potrà essere inoltrata istanza all'Autorità Marittima di San Benedetto del Tronto, con l'osservanza dei pertinenti aspetti ed oneri demaniali, per le relative valutazioni e per l'eventuale autorizzazione alla realizzazione di un'opportuna recinzione di un'area; per lavori da effettuarsi su unità in acqua, dovrà essere richiesto di recintare il tratto di banchina interessato, previa istanza e relativo Nulla-Osta di cui sopra. In ogni caso dovrà essere vietato

l'accesso, alla zona interessata dai lavori, a persone non addette ai lavori di manutenzione, tramite la recinzione di cui sopra e tramite opportuni cartelli di pericolo e di segnalazione notturna, che dovranno essere apposti ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

- b) le zone immediatamente adiacenti ai punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o qualsiasi altra fonte di calore, dovranno essere mantenute completamente sgombre da materiali, merci, combustibili ed altre sostanze che possano sviluppare incendi, esalazioni di gas o pericoli in genere.
- c) una apposita protezione a mezzo lamiera, o simili, dovrà sempre essere sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma, per raccogliere le scorie incandescenti.
- d) dovranno comunque essere **sempre** osservate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima.

Articolo 35

(Misure da osservarsi nel corso ed al termine dei lavori)

Durante l'esecuzione dei lavori autorizzati è vietato eseguire qualunque altra tipologia di lavori, ed in particolare verniciature, in qualsiasi luogo dell'unità; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente su parere favorevole del Consulente Chimico del Porto. E' inoltre **tassativamente** vietato effettuare movimentazione di merci pericolose, bunkeraggio e/o trasferimenti di combustibili in genere.

Il responsabile della Ditta/Impresa che esegue i lavori, ovvero il "coordinatore" e/o il Comandante dell'unità, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta le norme di sicurezza lo impongano, devono provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.

Ultimati i lavori autorizzati, a cura del responsabile/direttore dei lavori dovrà essere compiuta una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui, al fine di accertare l'assenza di potenziali pericoli (elettrici, incendio, ecc.). Tutte le aree dovranno essere rimesse in pristino stato.

Articolo 36

(Prescrizioni e divieti vari)

E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità, come previsto dall' articolo 46, comma 5, del Decreto Legislativo n. 272/99;

Non è consentito l'uso, per l'effettuazione di lavori che richiedano fonti termiche, di gasogeni di qualunque forma e dimensione a bordo delle navi, dei galleggianti e delle unità da diporto.

Non è consentito l'uso di apparecchiature non conformi e prive della relativa certificazione.

E' proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo o in banchina bombole piene senza adeguata sorveglianza.

Qualunque fiamma, comunque protetta, dovrà trovarsi a più di dieci metri di distanza dalla bombola; qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per le dimensioni ridotte dell'unità, la bombola dovrà essere collocata al di fuori dell'unità stessa.

Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento, chi intende utilizzare l'arco voltaico per effettuare operazioni di saldatura deve sostituire gli estintori idrici o a schiuma, di prevista sistemazione presso l'operatore, con estintori a polvere secca o ad anidride carbonica.

Allo scopo di prevenire gli incendi è vietato:

- a) gettare o scaricare nelle acque dei porti del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, ovvero gettare sugli arenili qualsiasi materiale od oggetto incandescente, o comunque atto a provocare incendi.
- b) fumare, accendere fiammiferi od attivare qualsiasi altra forma di ignizione entro i recinti portuali, sui moli, nei cantieri, sulle banchine, sui piazzali, nei capannoni od a bordo di unità di qualsiasi genere, qualora ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle adiacenze merci, strutture o materiali che possono generare e/o alimentare la combustione.
- c) eseguire lavori in genere a bordo di navi o galleggianti adibiti al trasporto alla rinfusa di merci pericolose, allo stato liquido, solido o gassoso, salvo casi di riconosciuta necessità ed urgenza, sentita l'Autorità Marittima.

Articolo 37

(Lavori a bordo di unità in disarmo - Cambio del Comandante)

Qualora durante l'esecuzione dei lavori che comportino o meno l'uso di fonti termiche si verifichi la sostituzione del Comandante o la nave venga posta in disarmo, la copia del Nulla-Osta all'esecuzione dei lavori, pena la decadenza di validità dello stesso, dovrà essere preventivamente controfirmata, per accettazione degli impegni già sottoscritti relativamente all'osservanza delle norme del presente Regolamento, dal nuovo Comandante o dal responsabile designato, che dovrà inoltre provvedere a comunicare immediatamente il proprio nominativo alla Capitaneria di Porto.

TITOLO II

(Disposizioni per lavori a bordo con procedura semplificata)

Articolo 38

(Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA-OSTA con procedura semplificata e standardizzata)

La procedura semplificata per il rilascio del nulla osta, così come contemplato dal disposto dell'Articolo 46 del Decreto Lgs.vo n°272/1999, può applicarsi **esclusivamente** alle seguenti tipologie di lavori denominati di **“lieve entità”**:

- a) I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti interventi alle sovrastrutture di coperta della nave sono quelli riferiti a:
 - Guardacorpi;
 - Scalette per l'accesso ai ponti;
 - Salpancore;
 - Strutture di supporto delle luci della nave;
 - Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza;
 - Passacavi;
 - Bottazzi;
 - Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;
 - Serbatoio d'acqua in coperta;
 - Sfoghi d'aria in coperta;
 - Specchio di poppa all'esterno;
 - Rampa locale garage;
 - Rizzaggio merci e materiali in coperta;
- b) I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti le Unità da pesca:
 - Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
 - Rivestimento opera morta;
 - Sostituzione bracci rulli di poppa;
 - Rivestimento della prua;
 - Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;
 - Sostituzione albero di prua;
 - Smontaggio e riparazione del verricello;
 - Saldatura occhi su opera morta;
 - Montaggio e/o riparazione bighi;
 - Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
 - Sostituzione scivolo;
 - Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;
 - Lavori ai bottazzi e ai parabordi;
 - Lavori ai servizi igienici;

- Lavori al salpancore;
- Lavori alle scalette in coperta;
- Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
- Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.

I lavori anzidetti non devono essere effettuati se sono a diretto contatto con spazi o locali chiusi della nave (stive o locali comunque facenti parte dell' unità navale), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione e/o altre sostanze combustibili (stracci, pareti in legno, residui oleosi, ecc.) e/o infiammabili (es. vernici, solventi, benzina ecc.).

Inoltre, le operazioni di cui trattasi dovranno essere svolte in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, del D. Lgs.vo n° 272/1999, nonché nel rispetto delle norme di cui al titolo VI, capo IV del D.P.R. n° 547/1955. Tali operazioni non dovranno essere effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla stabilità dell'imbarcazione. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Dovrà essere verificata l'assenza dei vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori, nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile dovranno essere protetti da lamiera o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione dovrà essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.

Per tutti i lavori che non rientrano nelle tipologie sopra richiamate, **NON** potrà applicarsi la **procedura semplificata e standardizzata** pertanto, per tali tipi di lavori, dovranno essere richiesti i pareri agli organi competenti e si dovrà seguire la normale procedura.

Articolo 39

(Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata e standardizzata)

Gli interessati al rilascio del “**nulla osta**” con procedura semplificata e standardizzata devono presentare alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, apposita istanza (**allegato 11**) nella quale dovranno essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell'impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione. A tale istanza dovrà essere allegato il “**Documento di Sicurezza**” della Ditta/Impresa che effettua i lavori a bordo dell'unità o, in alternativa, un'autocertificazione che attesti la presenza del predetto “documento di sicurezza” redatto conformemente all'articolo 38 Decreto Legislativo 272/99.

Inoltre, l'istanza dovrà essere corredata del certificato di **"Non pericolosità"**, rilasciati dal Chimico del Porto.

Il rilascio del Nulla Osta, con procedura semplificata per i lavori con uso della fiamma di **"lieve entità"**, a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto, prevede che all'Autorità Marittima competente sia presentata, la seguente documentazione :

- **Dichiarazione dell'armatore/comandante** dell'unità ormeggiata in porto, resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori, con uso della fiamma a bordo, del tipo a "minore entità";
- **Piano di lavoro e di prevenzione** del "datore di lavoro";
- **Documento di sicurezza** della ditta/impresa che effettua i lavori a bordo dell'unità o, in alternativa, un'autocertificazione che attesti la presenza del predetto documento di sicurezza.
- **"Certificato di non pericolosità"** del Consulente del Chimico del Porto e dichiarazione che il lavoro da eseguire rientra nella fattispecie considerata di **"lieve entità"**.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal "datore di lavoro", ex articolo 3 del Decreto Legislativo 272/99, come di seguito specificato:

- il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;
- il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;
- il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'Armatore o il Comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il "Documento di sicurezza", così come previsto dall'articolo 38 del Decreto Legislativo n°272 del 27 luglio 1999.

L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione ed accertata la regolarità della stessa, intendendosi già favorevolmente acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda Sanitaria Locale competente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascerà il previsto **Nulla-Osta**. Ai fini del rilascio, e per eventuali accertamenti e controlli dell'opera, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, ove ritenuto necessario, di un organo tecnico, con spese a carico del richiedente il suddetto Nulla-Osta.

Copia del nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'ASUR competente - per la vigilanza sanitaria in materia, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

PARTE III

(Disciplina dell'accosto e dello stazionamento delle unità ai lavori presso le banchine pubbliche del porto)

Articolo 40 **(Ambito di applicazione)**

Presso le banchine comprese nell'ambito portuale di S. Benedetto del Tronto il cui suolo e prospiciente specchio acqueo non risultino assentiti in concessione, appositamente destinate e di seguito meglio individuate, è consentito l'accosto e lo stazionamento di unità navali a bordo delle quali verranno svolte lavorazioni.

Per "banchine lavori" si intendono:

- primo braccio Molo Nord tratto di 25 mt. dalla radice alla prima bitta;
- banchina di riva centro o banchina Madonna S.Giovanni, qualora la situazione degli ormeggi lo consenta;
- scalo d'alaggio della pesca, nei seguenti tratti:
 - o tratto del pontile a giorno, dalla radice fino alla rientranza;
 - o tratto di banchina attualmente in concessione al Comune;
 - o lati esterni dei bracci dello scalo, ad eccezione delle parti riservate allo sbarco del pescato dei molluschi bivalvi.

Articolo 41 **(Modalità di presentazione della richiesta di stazionamento)**

La comunicazione di ormeggio "per lavori" presso le banchine sopra citate avviene con le modalità previste per l'accosto provvisorio (cfr. all.4), specificando il motivo.

Articolo 42 **(Modalità di gestione dell' ormeggio ai lavori)**

Nell'ambito degli specchi acquee oggetto del presente Regolamento, trovano piena applicazione le norme generali per la prevenzione degli abbordi in mare e quelle appositamente emanate dalla Capitaneria di Porto in materia di sicurezza della navigazione. In particolare:

a) Presidio delle unità ai lavori

Le unità ai lavori dovranno essere costantemente presidiate da personale in possesso di idonei titoli abilitativi, al fine di assicurare, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, anche verbale, dell'Autorità Marittima, l'attuazione di eventuali manovre di emergenza; i responsabili delle unità a bordo delle quali non sia possibile una sistemazione logisticamente permanente, hanno l'obbligo di comunicare nominativo e recapiti telefonici aggiornati di pronta reperibilità.

b) Sicurezza dell'ormeggio

b) Sicurezza dell'ormeggio

Per la massima sicurezza durante la gestione dell'ormeggio è vietato:

- ormeggiare senza l'adozione di idonei parabordi;
- utilizzare, per ormeggiare in banchina, cavi di acciaio e/o catene che non siano idoneamente protetti e segnalati ai sensi di legge;
- eseguire prove di macchina stando ormeggiati alle banchine.
- accendere fuochi sulle banchine;
- fare uso a bordo ed in banchina di fonti termiche - fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, saldature elettriche etc. - senza aver ottemperato a quanto previsto in materia dal presente Regolamento;
- depositare merci, materiali ed attrezzi da lavoro - gruppi elettrogeni, box, cassoni etc. al di fuori dell'area concessa;
- affondare "corpi morti" e posare gavitelli e boe senza apposita autorizzazione;
- impedire la libertà di passaggio e di accesso delle persone alle banchine.

Le unità da diporto che abbiano necessità di eseguire prove in mare dovranno avanzare richiesta scritta all'Autorità Marittima ed ottenere esplicita autorizzazione, contenente prescrizioni e/o modalità da osservare.

Articolo 43 (Responsabilità)

Il proprietario dell'imbarcazione è direttamente responsabile dei danneggiamenti provocati ad altre imbarcazioni o/e strutture dell'approdo per causa di forza maggiore, avverse condizioni meteo – marine, precario ormeggio ed ogni altra causa.

Ogni utente deve essere in regola con la copertura assicurativa obbligatoria.

Gli utenti che non ottemperino alle condizioni previste dal presente Regolamento, possono essere allontanati dall'ormeggio anche coattivamente a rischio e spese dell'interessato.

PARTE IV (Disciplina delle operazioni subacquee in ambito portuale)

Articolo 44 (Prescrizioni generali per lavori subacquei)

Il porto di San Benedetto del Tronto non è interessato da rilevanti lavori subacquei, ma da singole operazioni all'interno del porto, consistenti in piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati o urgenti, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti, liberazione eliche da cime....).

Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di sommozzatori nelle acque del porto di San Benedetto del Tronto dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, le seguenti:

- utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale, iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art.3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell'articolo 205 R.C.N, dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, ovvero da altra Autorità Marittima;
- mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni una unità appoggio abilitata a questo scopo; la predetta unità potrà essere sostituita, nel caso di lavori "sotto banchina", da un autoveicolo idoneo al trasporto del personale e delle attrezzature;
- sull'unità di appoggio o nei pressi del mezzo terrestre deve essere presente almeno una persona in grado fornire il proprio contributo al sommozzatore in immersione, individuabile anche tra i membri dell'equipaggio dell'unità da assistere;
- l'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza;
- utilizzare un equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
- verificare che l'unità in appoggio mostri il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio;
- coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi.

Articolo 45

(Modalità di esecuzione delle operazioni subacquee)

Per eseguire lavori ed operazioni subacquee professionali, gli interessati dovranno far pervenire idonea comunicazione (via mail, pec, fax) almeno due giorni lavorativi precedenti l'intervento, al fine di consentire la verifica circa l'inesistenza di vincoli ostativi e l'eventuale necessità di procedere ad emanare apposita ordinanza, qualora la natura dei lavori rendesse necessario costituire un'area di rispetto intorno all'area di lavoro.

Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della

sussistenza delle condimeteo per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.

Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo espressa autorizzazione o nulla osta dell'Autorità Marittima.

Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto sul Canale VHF 16 o al numero di telefono 0735586711. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo.

Articolo 46 **(Prescrizioni per i naviganti)**

Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato da chi svolge l'attività di immersione, valutando l'eventuale adozione di misure marinaresche aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale militare e dipendenti della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

PARTE V **(Regolamentazione degli accosti portuali interessati dal naviglio internazionale in materia di "Port Security")**

Articolo 47 **(Navi che intendono entrare nel porto di San Benedetto del Tronto)**

A far data dal **1 luglio 2004**, tutte le navi soggette al Capitolo XI - 2 della Convenzione SOLAS che intendono interfacciarsi con gli impianti portuali ricadenti nel Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, dovranno fornire alla Capitaneria di Porto almeno 24 ore prima sull'orario di previsto arrivo o prima della partenza dal precedente porto di scalo se il viaggio ha una durata inferiore alle 24 ore, tramite l'Agenzia Marittima Raccomandataria o direttamente via fax alla Centrale

Operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto (fax N° 0735/5867280), le seguenti informazioni:

- estremi del certificato di cui al comma 1 del successivo articolo e nome dell'Autorità che lo ha rilasciato;
- il livello di sicurezza col quale la nave sta operando;
- **il livello di sicurezza col quale la nave ha operato negli ultimi 10 approdi in impianti portuali;**
- eventuali misure speciali o supplementari di sicurezza prese dalla nave nei 10 approdi precedenti;
- l'effettivo mantenimento delle procedure appropriate per la sicurezza della nave durante ogni attività da nave a nave nei 10 approdi precedenti;
- eventuali informazioni pratiche connesse alla protezione (ad eccezione dei particolari relativi al piano di sicurezza della nave).

Alla nave che rifiuti di fornire tali informazioni (**allegato 12**) **potrà essere negato l'ingresso nel porto;** inoltre, qualora la stessa a seguito di appositi accertamenti, da parte di un Funzionario debitamente autorizzato (Duly Authorized Officer), non sia riscontrata conforme ai requisiti richiesti dalle normative internazionali in premessa citate, nei suoi confronti potranno essere adottati i sotto-elencati provvedimenti:

- l'obbligo di rettifica di eventuali non-conformità;
- l'obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale per eventuali ispezioni;
- l'ispezione della nave, qualora essa si trovi nel mare territoriale;
- il divieto di ingresso nel porto.

Prima di porre in essere tali provvedimenti, la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto informerà la nave delle sue intenzioni, ricevute le quali, il Comandante potrà revocare l'intenzione di entrare nel porto. **In tal caso, il presente articolo non trova applicazione.**

Articolo 48 **(Controllo delle navi in porto)**

Ogni nave soggetta alle disposizioni del capitolo XI-2 SOLAS, quando si trovi nel porto di San Benedetto del Tronto è soggetta a controlli da parte di Funzionari debitamente autorizzati (Duly Authorized Officer) dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto al fine di verificare che a bordo della nave vi sia un **Certificato internazionale di sicurezza della nave (I.S.S.C.)** ovvero un **Certificato provvisorio internazionale di sicurezza della nave (I.I.S.S.C.)** in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte A del Codice ISPS, che se valido sarà accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal capitolo XI -2 SOLAS o della parte A del Codice ISPS.

Se questi fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, i Funzionari debitamente autorizzati imporranno per tale nave una o più misure di controllo, come segue:

- ispezione della nave;
- detenzione della nave;
- restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto;
- espulsione della nave dal porto.

Tali misure di controllo potranno includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

Articolo 49 (Dichiarazione di sicurezza)

Una nave che chiede di entrare nel porto di San Benedetto del Tronto potrà richiedere la predisposizione di una **dichiarazione di sicurezza (DOS) (allegato 13)** in quanto lo stesso porto non è dotato di Piano approvato di Sicurezza.

Inoltre la stessa dichiarazione potrà essere richiesta nei seguenti casi:

- 1) esista un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra il Governo Italiano e lo Stato di Bandiera della nave riguardo a determinati viaggi internazionali o a navi specifiche che effettuano tali viaggi;
- 2) si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali, ove applicabile;
- 3) la nave sta conducendo attività nave/nave con un'altra nave per cui non è necessario avere od attuare un piano approvato di sicurezza della nave.

L'impianto portuale e la nave interessata dovranno rendere nota alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto l'avvenuta istanza/ricezione della richiesta di dichiarazione di sicurezza fatta ai sensi del presente articolo.

La dichiarazione di sicurezza dovrà essere redatta:

- 1) dal Comandante della nave o dall'Ufficiale di Sicurezza della nave – Ship Security Officer (SSO), per conto della nave;
- 2) dall'Autorità Marittima nella persona del Comandante del porto o Funzionari debitamente autorizzati (Duly Authorized Officer).

La dichiarazione di sicurezza dovrà contenere i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra gli impianti portuali e la nave (o tra navi), con espressa dichiarazione delle responsabilità di ciascuno.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Mauro COLAROSSO
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)